NotiziariO

dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Maggio Agosto 2009 n. 2







SOMMARIO

Posta Elettronica Certificata (PEC) II

Barriere ai legali abilitati oltre confine IV

Conferenza Nazionale Scuole Forensi IV

Diritto alla protezione internazionale **VI**

Premio "Prof. Filippo Gramatica" 2009 VI

T.A.R. Lazio, 17 luglio 2009: Legittima la formazione VIII

Crediti nei trienni transitori XI

Gratuito patrocinio e difese d'ufficio XII - XIII

Segnaletica per gli studi legali XV

Corte Costituzionale e avvocati part-time XVI



Posta Elettronica Certificata (PEC)

Opportunità ed obbligatorietà della PEC

PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata, ed indica un sistema di <<trasporto>> di documenti informatici che, pur presentando analogie con il servizio di posta elettronica tradizionale, se ne discosta per il fatto che il relativo Gestore certifica, con le proprie ricevute, ed a valore legale:

- che il messaggio è stato spedito;
- che il messaggio è stato consegnato;
- che il messaggio non è stato alterato.

La PEC, dunque, grazie alle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, sarà lo strumento ideale di invio di comunicazioni agli Avvocati e tra Avvocati e consentirà un abbattimento non soltanto dei tempi, ma anche dei costi connessi alla spedizione/ricezione delle tradizionali racc. a/r.

Del resto, oltre che opportuna, la disponibilità per ogni Avvocato di un indirizzo di casella di PEC - di cui dotarsi entro il novembre 2009 - è anche stata resa obbligatoria dal combinato disposto degli artt. 16 comma 6 L. 2/2009, 51 D.L. 25/06/2008, N. 112, convertito in L. 06/08/2008, n. 133.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova – valutate le opportunità di mercato - ha, infine, ritenuto di stipulare, nell'interesse degli iscritti, convenzione con Lextel S.p.A. concernente l'attribuzione a tutti i Colleghi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), generata sul dominio, appositamente prescelto ed accreditato, «ordineavvgenova.it» e dotata delle seguenti caratteristiche, non comuni e peculiari:

- 1. utilizza i protocolli sicuri POP3s, IMAPs, SMTPs e HTTPs (pertanto, tutte le comunicazioni sono protette perchè crittografate e firmate digitalmente);
- 2. garantisce il servizio aggiuntivo di Help Desk telefonico, operativo dal Lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 20.00 ed anche il sabato, dalle 9.00 alle 14.00;
- 3. garantisce anche il cosiddetto "Servizio aperto" (la casella può ricevere/inviare mail da/a indirizzi di posta elettronica tradizionale e non solo da/a indirizzi di posta elettronica certificata);
- 4. dispone di "SMS di notifica" (tutti i giorni, in un orario impostato dall'Avvocato, gira un task - programma automatico - che legge le caselle di PEC e, nel caso in cui rinvenga almeno un messaggio non letto - presente nella casella certificata ed inviato da altro indirizzo certificato - invia un SMS di notifica al numero di cellulare scelto dall'Avvocato);
- 5. custodisce anche un "Archivio di sicurezza" (vero e proprio backup del contenuto della mail, comprensivo di testo ed allegati, e non solo dei dati relativi ai LOG: mittente, destinatario, data, ora, oggetto della mail);
- 6. se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Giusto quanto illustrato, da ultimo, anche nella comunica-

zione in data 03/09/2009, inviata agli Avvocati genovesi direttamente dalla Gestione PEC Visura S.p.A., le caselle di PEC individuali sono formate da

nome.cognome@ordineavvgenova.it,

e saranno accessibili dal sito

https://postacertificata.ordineavvgenova.it

(ovvero da Outlook Express, previa opportuna configurazione del programma utilizzato da ciascun Avvocato, seguendo le istruzioni ricavabili dal sito:

www.visura.org/downl/PEC_conf_outlook_AVV_Genova.pdf).



Gratuità per il primo anno Oneri (eventuali) forfetari e ridotti per gli anni successivi

In punto economico, preme sottolineare che, per il primo anno, l'onere relativo all'attribuzione delle caselle agli iscritti è stato assunto a carico dell'Ordine, mentre per gli anni a venire è stato sin da ora pattuito un costo forfetario a carico di ogni singolo Avvocato (senza che rilevino la quantità o la dimensione dei messaggi spediti o ricevuti dai singoli fruitori) di € 4.50 + IVA a casella.

Peraltro, il costo relativo agli anni successivi al primo riguarderà unicamente gli Avvocati che abbiano attivato la casella di PEC sul dominio personalizzato ordineavvgenova.it ed inteso mantenerla attiva.

Sulla scorta di tanto:

- 1. a coloro che non siano interessati alla casella di PEC convenzionata -anche per essersi già dotati di una eventuale autonoma-, sarà sufficiente non attivare quest'ultima:
- 2. al contrario, gli iscritti che intenderanno approfittare dell'opportunità garantita loro dal Consiglio, potranno procedere all'attivazione seguendo le istruzioni descritte nella circolare 03/09/2009, sopra citata, e - come infra specificato - comunicare al Consiglio stesso di aver provveduto in tal senso.

Modalità di attivazione della PEC convenzionata



In particolare, essi potranno:

- collegarsi al sito https://postacertificata.ordineavvgenova.it/relm.webreg/ordin i/home_ordini.jsp;
- inserire nelle apposite voci "User Id" e "Password" individuali, comunicate sempre a mezzo della cennata circolare;
- leggere ed accettare la liberatoria che apparirà a video.

In questo modo, eseguiti tutti i passaggi prescritti, entro 24 ore la casella di PEC convenzionata sarà attiva a tutti gli effetti; dal sito https://postacertificata.ordineavvgenova.it potrà poi effettuarsi il cambio della Password.

In caso di necessità, si potrà comunque interpellare il Customer Care, al 06/4547581.

Comunicazione al Consiglio

Come ricorderete, nel mese di giugno u.s. avevamo richiesto a tutti gli iscritti di comunicare al Consiglio gli estremi della casella di PEC (e quindi della sola casella di Posta Elettronica Certificata) di cui fossero già dotati.

Alcuni Colleghi hanno già provveduto.

Siamo, quindi, a reiterare tale invito a coloro che tanto non abbiano ancora effettuato.

In particolare, nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine del prossimo mese di ottobre tutti gli Avvocati dovranno procedere a comunicare al Consiglio l'indirizzo di PEC di cui si siano dotati (come da artt. 16 comma 6 L. 2/2009, 51 D.L. 25/06/2008, N. 112, convertito in L. 06/08/2008, n. 133).

Essendo ritenuta imminente l'emanazione del decreto ministeriale che darà attuazione alle norme summenzionate (artt. 16 comma 6 L. 2/2009, 51 D.L. 25/06/2008, N. 112, convertito in L. 06/08/2008, n. 133), il Consiglio dovrà a propria volta tempestivamente comunicare all'Autorità Giudiziaria l'elenco delle PEC di tutti i propri iscritti, come dagli stessi formalmente comunicate, onde consentire che possano andare a regime "telematico":

- a) le comunicazioni di biglietti di cancelleria e le notificazioni (anche relative a pratiche gestite in via cartacea e non telematica), ex art. 170 c.p.c. (comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento);
- b) le notificazioni ex art. 192 primo comma c.p.c. (notificazioni di avvenuta nomina) ed ogni altra comunicazione al C.T.U.;

c) le notificazioni previste dall'art. 17 comma 1 e 2 del D. LGS. N. 5/2003 (rito societario).

In merito, preme rammentare che – una volta emanato ed entrato in vigore il provvedimento attuativo - la sanzione prescritta per chi non si sarà dotato e/o non avrà comunicato tempestivamente al Consiglio il proprio indirizzo di PEC sarà particolarmente gravosa: le notifiche e comunicazioni di cui sopra gli verranno validamente eseguite tramite deposito in cancelleria (nonostante la sostanziale impossibilità di prendere conoscenza del provvedimento).

PEC e processo telematico

È mia opinione che quello delle comunicazioni e notificazioni telematiche costituisca un altro importante tassello nella composizione del Processo Civile Telematico.

Essa consentirà, infatti, tra l'altro di disporre dei provvedimenti:

- 1. in tempo pressocchè reale (abbattendo i costi di lavorazione e di trasmissione del cartaceo);
- 2. in contemporanea tra difensori delle diverse parti (evitando le discrasie che si creano in ragione delle diverse collocazioni degli studi);
- 3. auspicabilmente in versione integrale anziché in mero stralcio;
- 4. in modo di certo più intelleggibile.

Inoltre, la modalità telematica di tali trasmissioni renderà gli operatori della Giustizia più avvezzi all'utilizzo dell'informatica, e condurrà alla velocizzazione dei tempi processuali. A tal riguardo, rinnovo a tutti gli iscritti l'invito a voler comunicare al Consiglio la volontà di procedere alla redazione di atti telematici e, quindi, una volta dotatisi di firma digitale su *smart card* o *pen-drive*, a voler partecipare ai corsi di formazione che l'Ordine organizzerà sul software ministeriale Redattore Atti, acquisendo altresì l'accreditamento presso il Ministero della Giustizia.

È indubitabile che quanti più Avvocati utilizzeranno questo strumento, quanti più Magistrati si interfacceranno con loro, quanti più cancellieri verranno coinvolti nel Processo Civile Telematico, tanto maggiore sarà il contributo al giovamento dell'operatività della Giustizia, in tutte le sue componenti.

Vi rendo altresì noto che il nostro Consiglio dell'Ordine sta operando al fine di adottare, già nei prossimi mesi, presso il Tribunale di Genova, il sistema di generazione della nota di iscrizione a ruolo con codice a barre.

Tale sistema consentirà di sintetizzare tutti i dati relativi alla nota stessa, e di renderli acquisibili dalle Cancellerie attraverso un semplice lettore bidimensionale (già ordinato per il tramite del Consiglio ed in procinto di essere fornito), in maniera istantanea e senza possibilità di errore.

Sarà cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova darVi indicazioni circa il software da utilizzare al riguardo, e circa le modalità operative da seguire.

Auguro a tutti un buon lavoro (telematico).

Avvocato Mauro Ferrando Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Genova Referente per l'Informatica

Barriere ai legali abilitati oltreconfine

Ci saranno pure siti (uno per tutti www.avvocatiinspagna.com) che promettono ai neolaureati di diventare avvocati senza dovere sostenere l'esame di abilitazione. Basta acquisire il titolo all'estero (in testa la Spagna dove però la normativa cambierà a partire dal 2011) dove le procedure di accesso alla professione legale sono meno severe delle nostre, e poi chiedere il riconoscimento in Italia. Adesso però dalla commissione pareri del Cnf arriva un richiamo a tutti gli Ordini forensi: uno stop alle iscrizioni in automatico. Serve, invece, una verifica seria e dettagliata del percorso formativo svolto dall'interessato e la qualificazione professionale dovrà essere effettiva e non solo formale. La commissione riconosce che non esistono norme in grado di indicare una procedura specifica per accertare che le domande di riconoscimento non invochino i diritto comunitario in maniera fraudolenta o abusiva: "è viceversa necessario procedere a un giudizio analitico, caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale dell'interessato". L'indicazione è stata sollecitata dai consigli dell'ordine di Vicenza e Piacenza che avevano chiesto un parere in merito agli effetti dell'iscrizione in Italia di chi ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione legale all'estero dopo la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-311706 (che ha riguardato la professione di ingegnere). L'interpretazione della pronuncia data dalla commissione del Cnf va nella direzione di escludere la possibilità di iscrivere negli albi professionali soggetti che,nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio professionali, non hanno in realtà aumentato la loro formazione accademica e neppure acquisito esperienza professionale nell'attività svolta all'estero. In questi casi, è la conclusione della Corte nella lettura della commissione pareri del Consiglio nazionale forense, l'utilizza delle garanzie offerte dal diritto comunitario, indirizzate a rimuovere gli ostacoli alla circolazione delle competenze professionali, ha avuto come unico scopo quello di eludere il tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, "il quale ultimo, tra l'altro, riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alle attività professionali". Semaforo rosso, invece, sempre secondo la commissione, per la cancellazione di chi ha già ottenuto l'iscrizione con incertezze sul possesso dell'adeguata preparazione. Per arrivare alla cancellazione, infatti, serve non solo la dimostrazione dell'errore di cui si è reso responsabile il consiglio nella delibera, ma anche la prova di un evidente interesse pubblico all'eliminazione della permanenza del soggetto interessato nell'albo. "E' evidente - conclude sul punto la commissione – la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai acquisito con il coinvolgimento di terzi estranei (i clienti del "falso" avvocato).

Prima Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi Roma, 12 giugno 2009

1. La prima conferenza nazionale delle Scuole forensi, organizzata dalla Scuola superiore dell' Avvocatura, riprende, articolandola in tutte le sue sfaccettature, la prospettiva di formazione culturale del giurista che si vuole avviare alla professione forense che da anni - dapprima con l' Osservatorio delle Scuole forensi e di poi con le iniziative della Scuola superiore – l'avv. Alarico Mariani Marini, vice-presidente della Scuola, e i Colleghi del CNF e degli Ordini territoriali che collaborano con lui hanno saputo accreditare in modo accurato ed efficiente.

L'attività della Scuola si ripartisce in tre diversi settori: la pratica forense, necessaria non solo per l'abilitazione professionale, ma per la costruzione delle basi fondamentali dello studio del diritto orientano alla professione, la definizione dello standard professionale nel contesto europeo, la realizzazione di contatti, corsi, dibattiti mediante gli strumenti telematici. Quanto al primo, la Scuola segue l'attività formativa degli Ordini forensi, espletate direttamente o mediante i loro organi (uffici, associazioni, fondazioni); ha elaborato linee guida per armonizzare i metodi e i programmi e coordinare gli eventi; ha raccolto dati per, anche statistici, per rendere più efficiente questo servizio; quanto al secondo, la Scuola ha organizzato ormai in modo permanente corsi di inglese giuridico e su argomenti di interesse professionale in collaborazione con le Università di Londra; ha in corso di allestimento corsi da effettuare in collaborazione con Università americane; quando al terzo, avvalendosi anche delle strutture del CNF, la Scuola porrà le basi per la trasmissione in rete informatica le sue più importanti iniziative.

Grazie alla intelligenza e alla dedizione di Alarico Mariani Marini, la Scuola si avvale anche di una rivista, "Diritto & Formazione", di monografie e di altri sussidi didattici, che consentono di affiancare alle lezioni "frontali" materiali utili per lo studio, la discussione e la critica delle materie oggetto dell'attività delle Scuole.

A loro volta le Scuole forensi, che ci auguriamo possano presto avere il riconoscimento legislativo loro dovuto, sulla base delle regole appositamente inserite nel progetto di riforma della professione forense licenziato da tutte le componenti dell' Avvocatura, effettuano nelle diverse sedi (ormai 77, per 96 Ordini) una attività encomiabile, che soddisfa le esigenze di una moltitudine sempre più folta di aspiranti, supplisce le Scuole di specializzazione, si propone di definire l'itinerario culturale dell'aspirante avvocato con finalità specifiche, di immersione nella prassi, nell'esperienza concreta, nella coltivazione dell' habitus mentale della difesa dei diritti.

Tra gli strumenti didattici le Scuole utilizzano i casi giuridici, le raccolte di sentenze, i massimari. Presto la Scuola superiore metterà a disposizione delle Scuole forensi anche alcune raccolte di casi rivolte allo studio del diritto giurisprudenziale.

2. Per l'appunto il diritto giurisprudenziale - ormai riconosciuto come fonte del diritto, una fonte "non scritta",

come ci insegna Rodolfo Sacco, nei tomi del suo Trattato di diritto civile pubblicato con i tipi della Utet dedicato alle fonti, ai diritti soggettivi, alle prassi – è una delle risorse del nostro ordinamento, ne accompagna l'adattamento alla evoluzione economica e sociale, ne completa le forme (scritte), ne rende vitali struttura e contenuti. Ormai è superato l'antico pregiudizio che contrapponeva la common law alla civil law, assegnando alla prima i caratteri della flessibilità e del pragmatismo, concorrenti nella efficiente amministrazione della giustizia, e alla civil law caratteri di rigidità e di immobilità. Vi sono intere branche del nostro ordinamento ormai affidate al solo diritto giurisprudenziale, ancorate ad un diritto testuale solo accennato, e rette da orientamenti consolidati di giurisprudenza: è l' esperienza ormai comune dei diritti della personalità, del diritto della responsabilità civile, di certi aspetti del diritto contrattuale e del diritto della concorrenza, per citare solo gli esempi più eclatanti. Sicché non sarebbe più attuale la rappresentazione del civil lawyer come dedito a scrutare le costellazioni (del diritto) con il telescopio e del common lawyer come dedito a studiare la realtà minuta con il microscopio.

D'altra parte, il diritto giurisprudenziale, inteso anche come strumento metodologico per l'acquisizione e la trasmissione del sapere giuridico, è un antico compagno degli studiosi e degli avvocati: basti ricordare la *Crestomazia* di uno dei grandi Maestri della Scuola napoletana del diritto civile, Emanuele Gianturco, della fine dell' Ottocento, oppure l'accurata annotazione dei casi più rilevanti dei giudici di merito e di cassazione svolta dai docenti-avvocati per tutto il Novecento – ma anche Virgilio Andrioli ed al suo straordinario lavoro intelletuale compiuto attraverso il *Foro italiano* (ed alla raccolta delle sue note, per i tipi di Giuffré, redatte dal 1931 al 1981) – oppure i due volumi su *Il contratto* di Gino Gorla, del 1955, o ai *Dialoghi con la giurisprudenza* inaugurati da Francesco Galgano negli anni Settanta.

Sono quattro diversi metodi di affrontare i casi: il primo riguardava casi fittizi, utili per affinare il ragionamento giuridico, il secondo l'analisi critica delle sentenze, il terzo la comparazione delle soluzioni, il quarto l'accreditarsi di orientamenti in connessione con l'evoluzione delle esigenze economiche e sociali e con l'evoluzione della dottrina. La case law non è studiata solo nei suoi contenuti e nel suo metodo: è studiata anche attraverso la ricostruzione pratica del singolo caso e attraverso la ricostruzione di processi ("clinics" e "mock cases").

3. Anche la Scuola genovese ha offerto il suo contributo in questa prospettiva metodologica: dapprima con la raccolta dei casi più significativi, le "svolte" della giurisprudenza, che richiamano alla mente il caso Saiwa, il caso Meroni, i casi sul risarcimento del danno derivante dagli interessi legittimi, etc.; poi con lo studio dei precedenti e del loro rapporto con le proposte interpretative dottrinali; infine con la giustapposizione dei casi (i casi "dubbi") decisi in modo diametralmente opposto, e con l'analisi dei casi difficili. Da questo punto di vista si potranno utilizzare queste esperienze nella nuova disciplina del ricorso per cassazione, che prevede la declaratoria di inammissibilità per i ricorsi non conformi all'"orientamento" della Corte di Cassazione. Anche l'uso di casi stranieri può essere utile da questo punto di vista: ne abbiamo discusso in un seminario organizzato dal CNF con la Corte costituzionale, introdotto da sir Basil Markesinis, Maestro del diritto comparato inglese. Un tempo ignorati, i casi stranieri oggi sono utilizzati dai giudici quando debbono risolvere questioni nuove, e si annoverano già casi - in materia di bioetica, di risarcimento del danno esistenziale, ed altri ancora - in cui si è tenuto conto delle esperienze di altri ordinamenti.

Insomma, la conoscenza e l' impiego del diritto giurisprudenziale – italiano e straniero – sono ormai un vademecum quotidiano dell'avvocato che, nella sua diuturna fatica, si adopera per far valere i diritti, obiettivo della sua difesa, a la sua alta funzione, che implica una vera e propria responsabilità sociale. Di qui la rilevanza delle riflessioni metodologiche delle Scuole e l'apprezzamento per le iniziative della Scuola superiore dell' Avvocatura.

Avvocati Guido Colella e Alessandro Barca



Convegno: "Il diritto alla protezione internazionale" 2 luglio 2009 - Auditorium del Museo del Mare

Il 2 luglio scorso, presso l'Auditorium del Museo del Mare, si è tenuto, patrocinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, un convegno dedicato a "Il diritto alla protezione internazionale". Quello che viene spesso più semplicemente definito "diritto di asilo" è negli ultimi anni frequentamente salito alla ribalta delle cronache. Spesso si trascura però di sottolineare il ruolo essenziale svolto dalla professione forense nella tutela di uno dei diritti fondamentali di più antiche radici e di profondo significato.

Nel corso di una intera e densa giornata (durante la quale i partecipanti al convegno hanno potuto visitare la mostra "LaMerica: da Genova a Ellis Island", sull'emigrazione italiana verso le Americhe), alcuni tra i migliori esperti italiani in materia hanno tracciato il quadro della normativa italiana sulla protezione internazionale, con un excursus sulla giurisprudenza internazionale ed italiana, e l'esposizione della situazione del nostro paese nella prassi.

Il Dr. Gianfranco Schiavone (Consorzio italiano di solidarietà, Trieste) ha presentato il quadro attuale del diritto positivo nel nostro paese, dopo il recepimento delle Direttive 2004/83 e 2005/85 ad opera del D. Lgs. n.251/2007 e del D. Lgs. n.25/08, e il Prof. Fulvio Vassallo Paleologo dell'Università di Palermo ha focalizzato l'attenzione sul principio di non refoulement, di antica tradizione. La dott.ssa Lucia Iuzzolini del Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati ha presentato una serie di slides sui dati italiani e sulle strutture di accoglienza nel nostro paese, e il quadro sulla situazione attuale è stato completato dal dr. Jurgen Humburg dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Nel pomeriggio, l'Avv. Daniela Consoli del Foro di Firenze ha affrontato il tema cruciale della tutela giurisdizionale del richiedente asilo, mentre l'Avv. Lorenzo Trucco del Foro di Torino e il Prof. Bruno Nascimbene dell'Università di Milano hanno in conclusione presentato con una certa vivacità, agli stremati ma attenti partecipanti, la giurisprudenza italiana ed europea.

Elevata la partecipazione: circa cinquanta avvocati genovesi, oltre una decina di altri fori, diversi dottorandi dell'Università di Genova (Diritti umani) e dell'Università di Bologna, oltre a numerosi esponenti del mondo dei servizi sociali che operano con i richiedenti asilo, per un totale di oltre 120 partecipanti.

Come ha ricordato nei saluti introduttivi il nostro Presidente Stefano Savi, il convegno appare anche l'espressione di una sempre maggiore attenzione degli avvocati genovesi per la società civile e per la costituzione di sinergie essenziali per un professionista: in quest'ottica, l'Ordine ha contribuito alla realizzazione di un'importante occasione di studio e riflessione su tematiche giuridiche di attualità, in collaborazione con il Comune di Genova, l'Asgi (Associazione studi giuridici sull'Immigrazione), Ars (Avvocati in rete per il sociale) e la Fondazione Auxilium.

NotiziariO

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

N. 2 Maggio-Agosto 2009 Ouadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97 Editore: Scuola Tipografica Sorriso Francescano

Direttore resp.: Fabrizio De Ferrari Redazione e Amministrazione:

c/o Tribunale di Genova Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione Coordinatore: Alessandro Barca

Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba, Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo, Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro

Premio "Prof. Filippo Gramatica" 2009

Il 16 giugno 2009 presso l'Università di Genova, Facoltà di Psicologia e Psichiatria Forense, è stato conferito il XII "Premio Prof. Filippo Gramatica" alla Dott. Camilla Bolzoli di Brescia, per la tesi di laurea sul tema: "Potenziamento delle misure alternative e residualità della pena detentiva" (Relatore Prof. Carlo Alberto Romano dell'Università di Brescia). L'assegnazione del Premio è stata preceduta da una lezione nel corso di un seminario di criminologia e scienza psichiatrica forense, tenuta dal Prof. Luis Arroyo Zapatero, Presidente della Società Internazionale di Difesa Sociale e Direttore dell'Instituto de Derecio Penal Europeo e In-

terncional dell'Università di Castilla La Mancha, dal titolo: "L'armonizzazione internazionale del Diritto Penale".

Il Prof. Zapatero ha svolto una dotta ed esauriente relazione con ampi riferimenti storici risalendo al 1800 e al secolo scorso, prospettando la necessità che i grandi problemi come quello del terrorismo, della pirateria ed altri ancora debbano essere risolti tramite accordi e soprattutto da una legislazione unitaria dei vari Stati.

Erano presenti il Dott. Gianfranco Bonetto, Presidente della Corte di Appello di Genova; il Dott. Luciano Di Noto, Procuratore Generale; l'Avv. Stefano Savi, Presi-



dente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova; il Segretario Gen. Aggiunto della Società Internazionale di Difesa Sociale Prof. Adolfo Ceretti, docente di Criminologia dell'Università di Milano Bicocca; il Prof. Mario Pisani, Ordinario di Procedura Penale all'Università di Milano e Direttore della rivista "Cahiers de defense sociale"; numerosi avvocati e studenti di criminologia.

Hanno presieduto il Prof. Uberto Gatti, direttore del corso di perfezionamento in psicologia forense ed il Prof. Tullio Bandini, direttore del master in criminologia e scienze psichiatrico forensi.

Successivamente, dopo una breve presentazione del Prof. Tullio Bandini, è stato conferito il "Premio Prof. Filippo Gramatica" alla Dott. Camilla Bolzoli, accompagnata dai suoi docenti Prof.ri Carlo Alberto Romano e Alessandro Zaniboni dell'Università di Brescia, la quale ha svolto un'interessante relazione sul suo lavoro, accompagnata da diapositive e da grafici, insistendo particolarmente sul problema se le misure alternative alla pena oppure il carcere possono successivamente favorire la recidiva.

Il Prof. Filippo Gramatica è nato a Genova nel 1901 e deceduto a Napoli nel 1979.

Fu docente di diritto penale all'Università di Genova e noto avvocato penalista a Genova.

Le sue opere sono state tradotte in diverse lingue e il suo pensiero rinnovatore è stato ampiamente divulgato nel mondo.

Nel 1946 Gramatica fu fondatore a Genova del Centro Internazionale di Difesa Sociale, che ben presto si sviluppò e si trasformò nella Società Internazionale di Di-Sociale e successivamente nella Società Internazionale di Difesa Sociale per una Politica Criminale Umanista, oggi presieduta dal noto giurista e penalista spagnolo Prof. Luis Arroyo Zapatero.

Insieme a Filippo Gramatica furono fondatori del Centro i professori Giuliano Vassalli, il Senatore Domenico Macaggi, Benigno Di Tullio, Giuseppe Vidoni, Aldo Franchini, Giacomo Canepa, l'Avv. Cesidio de Vincentiis ed

Per un lungo periodo ha dato un valido e grande contributo alla Società di Difesa Sociale il Dott. Adolfo Beria d'Argentine, già Procuratore Generale della Repubblica a Milano, purtroppo anch'egli scomparso, che fu Segretario della predetta Società Internazionale di Difesa Sociale. La teoria della difesa sociale – secondo Filippo Gramatica - vuole sostituire radicalmente il sistema penale e peni-



tenziario mediante l'abolizione della pena e soprattutto del carcere, sostituendoli con misure alternative volte alla rieducazione e non alla punizione del colpevole. Lo Stato, secondo Gramatica, deve rieducare gli antisociali e cioè le persone pericolose, e non ha il diritto di punire, ma il dovere di rieducare

Il giudice dovrà porre più attenzione alla personalità del soggetto antisociale che al reato commesso.

Oggi ancora si discutono le teorie radicali di Gramatica, che da diversi sono considerate utopistiche.

Nel mondo non mancano gli abolizionisti della pena e tra questi vi è da segnalare l'olandese Lodewik Hulsman deceduto pochi mesi orsono, Herman Bianchi, Nils Christie, che seguono il pensiero di Gramatica.

A Gramatica sono succeduti nella presidenza della Società Int. di Difesa Sociale Marc Ancel, Simone Rozés, Presidenti della Corte di Cassazione francese e successivamente - come già si è detto - il Prof. Luis Arroyo Zapatero, Presidente dell'Istituto di Diritto Penale Europeo e Internazionale dell'Università di Ciudad Real e già Rettore dell'Università di Castilla La Mancha.

Attualmente il Segretario Generale della suddetta Società è il Dott. Edmondo Bruti Liberati, della Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano..

La Società di Difesa Sociale si è sviluppata in tutto il mondo ed ha come soci personaggi del massimo rilievo nel campo degli studi giuridici, sociologici e medici.

L'ultimo congresso è stato tenuto a Toledo il 20 settembre 2007, sul tema: "Giustizia e cooperazione penale negli interventi militari e in casi di crisi internazionali".

Nell'occasione è stato conferito il Premio Cesare Beccaria al Magistrato cileno Juan Goosman Tapia, che avviò un'inchiesta su Pinochet.

Nel gennaio scorso, in occasione del 60° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, è stato tenuto a Madrid un importante convegno sul tema: "Abolizione e moratoria mondiale della pena di morte". In occasione del detto convegno è stato conferito il Premio Cesare Beccaria al Prof. Cherif Bassiouni, Presidente dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, e alla Prof. Mireille Delmas-Marty dell'Università di Parigi. La medaglia è stata loro conferita dal Dott. Josè Bono Martinez, Presidente della Camera dei Deputati spagnola.

Viene pubblicata la rivista "Cahiers de defense sociale", diretta dal Prof. Mario Pisani, Ordinario di procedura penale all'Università di Milano.

T.A.R. Lazio, legittima la formazione

Tar del Lazio (III sezione), sentenza 17 luglio 2009, n. 7081 Pres. Di Giuseppe – Rel. Amicuzzi.

Il regolamento del Consiglio nazionale forense sulla formazione obbligatoria degli avvocati è legittimo e non contrasta né con il principio di legalità, né con quello di proporzionalità e ragionevolezza. Il regolamento non è viziato da eccesso di potere.

Fatto

Con ricorso notificato il 5/6.5.2008, depositato il 9.5.2008, gli Avvocati in epigrafe indicati, premesso di aver impugnato innanzi al T.A.R. Friuli - Venezia Giulia gli atti pure ivi indicati, con particolare riferimento alle modalità volte a garantire la corretta osservanza dell'obbligo di formazione permanente o continua, e che, a seguito di eccezione di incompetenza formulata dal Consiglio nazionale Forense, cui i ricorrenti hanno aderito, il Presidente di detto T.A.R. con ordinanza n. 3 del 17.4.2008 ha ordinato la trasmissione degli atti del ricorso a questo T.A.R., hanno riassunto il giudizio e si sono in esso costituiti, deducendo i seguenti motivi:

(... Omissis...)

Diritto

- 1. Con il ricorso in esame gli Avvocati in epigrafe indicati hanno premesso di aver impugnato innanzi al T.A.R. Friuli -Venezia Giulia il regolamento per la formazione continua dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, approvato nella seduta del 19.10.2007 e comunicato con circolare n. 7 del 2007 in data 30.10.2007 e il presupposto regolamento della formazione permanente del Consiglio Nazionale Forense (nel testo approvato in data 18.1.2007 e nel testo approvato in data 13.7.2007), nonché, per quanto occorrer possa, la relazione interpretativa del Consiglio Nazionale Forense adottata nel corso della seduta amministrativa del 26.11.2007 (comunicata con nota del 26.11.2007 prot. n. 38-C-2007), con particolare riferimento alle modalità volte a garantire la corretta osservanza dell'obbligo di formazione permanente o continua. I suddetti ricorrenti, a seguito di eccezione di incompetenza formulata dal Consiglio nazionale Forense, cui essi hanno aderito, e di ordinanza n. 3 del 17.4.2008 del Presidente di detto T.A.R., che ha ordinato la trasmissione degli atti del ricorso a questo T.A.R., hanno riassunto il giudizio e si sono in esso costituiti.
- 2. Innanzi tutto il Collegio, stante la natura di ente pubblico non economico degli enti intimati ed il carattere degli atti impugnati, soggettivamente ed oggettivamente amministrativi, nonché emessi nell'esercizio di palesi poteri autoritativi, ritiene che la giurisdizione in materia de qua sia devoluta al Giudice Amministrativo, anche perché essi atti hanno valenza di ordine generale (Consiglio Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4859).
- 3. In secondo luogo il Collegio deve verificare la fondatezza della eccezione di inammissibilità del gravame, formulata dalla difesa del costituito Consiglio Nazionale Forense per mancata impugnazione del presupposto art. 13 del Codice Deontologico Forense (che prevede l'obbligo deontologico dell'Avvocato di rispettare i regolamenti del C.N.F. concernenti gli obblighi ed i programmi formativi), di cui costituirebbero diretta attuazione il dovere di formazione continua degli Avvocati ed il regolamento emanato dal C.N.F..Va al riguardo evidenziato che detto art. 13, nel testo approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.1.1997 e a

seguito delle subite modifiche (fino a quella apportata nella seduta del 14.12.2006), stabilisce che è dovere dell'Avvocato di curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività. Aggiunge la disposizione che l'Avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense e che è suo dovere deontologico quello di rispettare i regolamenti del C.N.F. e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernente gli obblighi e i programmi formativi.

È precisato in ricorso che non è in discussione la previsione di un obbligo di formazione permanente o continua, ma la prescrizione da parte del Consiglio Nazionale Forense e dell'Ordine degli Avvocati di Trieste delle modalità volte a garantire la corretta osservanza dell'obbligo di formazione permanente o continua da parte degli Avvocati.

Tanto comporta, esclusivamente e limitatamente alla impugnazione di dette modalità concretamente individuate da detti Organi, la impossibilità di condivisione della eccezione in esame, non essendo esse regolamentate da detto art. 13 del Codice Deontologico Forense. Con riguardo alle censure con cui sono state contestate prescrizioni contenute in detto art. 13 la eccezione è da condividere, come sarà in prosieguo specificato. 4. - (... Omissis...)

5. - Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della Costituzione e dell'art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di legalità).

Nonostante che il C.N.F. e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste abbiano individuato il potere disciplinare ad essi attribuito da leggi speciali non esisterebbero norme che consentano l'attribuzione a detti Organi della competenza ad imporre ai propri iscritti, per mezzo di atti regolamentari, le modalità di adempimento dell'obbligo di formazione permanente posto dal Codice Deontologico Forense, non potendosi, a tali fini, fare ricorso alla previsione di cui all'art. 5, IV c., del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

Osserva in proposito il Collegio che la censura in esame è innanzi tutto inammissibile per omessa tempestiva impugnazione dell'art. 13 del Codice Deontologico Forense, che stabilisce che è dovere deontologico dell'Avvocato quello di rispettare i regolamenti del C.N.F. e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi, il che presuppone la competenza di detti Organi a regolamentare dette attività.

Aggiungasi che essa censura è comunque da valutare non condivisibile, dovendo ravvisarsi il potere di imporre le prescrizioni per cui è causa, oltre che nel citato e non impugnato art. 13, nell'art. 2, III c., del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 2006, n. 248, che stabilisce che "Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle".

6. - Con il secondo motivo di gravame è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della Costituzione e degli artt. 16, 17 e 27 del R.D.L. 23 novembre 1933, n. 1578. A seguito dei provvedimenti impugnati sarebbe stato introdotto per la conservazione dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati il requisito ulteriore (al superamento dell'esame di Stato e all'iscrizione nell'Albo professionale), consistente nella partecipazione alle attività di formazione professionale continua, in contrasto con l'art. 33 della Costituzione e con gli artt. 16, 17 e 27 del R.D.L. n. 1578 del 1933. Osserva in proposito il Collegio che l'art. 33, V c., della Costituzione Italiana prevede che "È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale". Detta disposizione detta prescrizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale e non per la conservazione della iscrizione negli Albi professionali, quindi non può ritenersi violata dalle impugnate disposizioni.

Osserva ulteriormente il Collegio che l'art. 16, III c., del R.D.L. n. 1578 del 1933 stabilisce che "Il Consiglio dell'ordine degli avvocati [e dei procuratori] procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti". L'art. 17 di detto R.D.L. prevede i requisiti necessari per l'iscrizione nell'Albo dei Procuratori e il successivo art. 27 è stato abrogato dall'articolo 6 della L. 24 febbraio 1997, n. 27. Nessuno di essi articoli detta disposizioni per la conservazione della iscrizione nell'Albo professionale degli Avvocati, ma solo per l'accesso ed il corretto esercizio della professione. Essi non sono stati quindi violati dai provvedimenti impugnati.

Le censure che precedono non sono quindi suscettibili di positiva valutazione.

7. - Con il terzo motivo di ricorso sono state dedotte incompetenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 54 e 55 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e degli artt. 1 e 3 del D.L.GS. C.P.S. n. 597 del 1947, nonché violazione dell'art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di proporzionalità e ragionevolezza). Posto che al C.N.F. spetta la determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi, mentre agli Ordini degli Avvocati spettano compiti di concreta esecuzione ed attuazione di detti principi deontologici, con i provvedimenti impugnati il C.N.F. e l'Ordine degli Avvocati di Trieste avrebbero determinato, eccedendo dalle loro competenze, le modalità obbligatorie della formazione permanente in modo vincolante, ritenendo che tanto rientrasse nel loro potere di fissare norme disciplinari, violando le norme indicate nell'epigrafe del motivo in esame e del primo, in precedenza indicato, nonché i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il Collegio, ribadisce innanzi tutto che il motivo in esame è inammissibile per mancata impugnazione dell'art. 13 del Codice Deontologico Forense, che stabilisce che è dovere deontologico dell'Avvocato quello di rispettare i regolamenti del C.N.F. e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi, il che presuppone la competenza a regolare anche le relative modalità applicative. Osserva poi il Tribunale che l'art. 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933 regola il procedimento disciplinare da esercitare sugli Avvocati che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, che il seguente art. 54 prevede che il Consiglio Nazionale Forense pronuncia sui ricorsi

ad esso proposti a norma di detta legge e che esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri; inoltre che il successivo art. 55 prevede divieti di partecipazione alle decisioni della Commissione Centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del Sindacato Nazionale.

L'art. 1 del D.L.GS.C.P.S. n. 597 del 1947 stabilisce poi che "La competenza a procedere disciplinarmente in confronto dell'avvocato o del procuratore che è componente del Consiglio dell'ordine, appartiene al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se egli appartiene a quest'ultimo, è giudicato dal Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello più vicina"; il seguente art. 3 stabilisce che "Il Consiglio nazionale forense, oltre ad esercitare le altre funzioni demandategli dall'ordinamento sulle professioni di avvocato e di procuratore, decide: a) sui conflitti di competenza fra i Consigli degli ordini; b) sul reclamo del praticante avverso il diniego del rilascio di certificato di compiuta pratica".

Dette disposizioni non vietano l'esercizio del potere di determinare le modalità obbligatorie della formazione permanente in modo vincolante. Rileva ulteriormente il Collegio che deve ritenersi generica la cesura di violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non essendo adeguatamente dimostrato con il motivo in esame che i provvedimenti impugnati abbiano imposto obblighi sproporzionati al conseguimento del pubblico interesse alla formazione continua degli Avvocati.

8. - Con il quarto motivo di gravame è stato prospettato il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità, sviamento e difetto di istruttoria. L'opzione prescelta con i provvedimenti impugnati per disciplinare le modalità dell'assolvimento dell'obbligo della formazione sarebbe non aderente a canoni di razionalità e logicità, sia perché sussistono obblighi deontologici censuranti comportamenti più riprovevoli rispetto al mancato assolvimento dell'obbligo di formazione, sia perché le norme deontologiche configurano l'obbligo in forma libera e non vincolata (mediante la fissazione di regole che procedimentalizzano l'obbligo del suo assolvimento), sia perché censurano comportamenti non dotati di effettiva idoneità lesiva nei confronti del fruitore della prestazione (i provvedimenti impugnati sanzionano la violazione dell'obbligo di aggiornamento anche se tanto non si sia tradotto in un errore professionale). Il motivo in esame non appare al Collegio apprezzabile in senso positivo, sia perché la previsione di obblighi deontologici relativi a comportamenti più gravi rispetto a quello oggetto dei provvedimenti impugnati non esclude e non rende illogica la previsione, come illecito disciplinare, anche della violazione dell'obbligo di formazione permanente (stante la gradualità delle sanzioni applicabili a seconda della gravità della infrazione posta in essere), sia perché nessuna disposizione vieta la procedimentalizzazione e la previsione di obblighi imposti agli iscritti agli Ordini professionali degli Avvocati (anche se la loro violazione non abbia ancora causato concreti errori professionali). Detta previsione dell'obbligo in questione, peraltro, non appare illogica, essendo idonea, al pari di altri doveri incombenti sulla figura professionale dell'avvocato, a garantirne il corretto svolgimento della attività.

9. - Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della Costituzione, dell'art. 7 del D. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382, dell'art. 26 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza). Le disposizioni impugnate prevedono che la partecipazione agli eventi formativi sia posta a carico degli iscritti all'Ordine e, se possibile, sia posta a carico delle risorse dell'Ordine o di sovvenzioni ero-

gate da soggetti pubblici o privati. Nel primo e nel secondo caso sarebbe violato l'art. 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte, e l'art. 7 del D.L.L. n. 382 del 1944, mentre, nel terzo caso, sarebbe comunque posta in essere una indiretta imposizione di oneri contributivi a carico della finanza pubblica allargata; infine, nel quarto caso, l'ipotesi rientrerebbe nei "contratti di sponsorizzazione" previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 163 del 2006, ma violerebbe sia tale norma, per non essere specificati i criteri da seguire per la scelta del soggetto privato erogatore, sia i principi di cui all'art. 1 della L, n. 241 del 1990.

9.1. - Osserva al riguardo il Collegio, quanto alla previsione che la partecipazione agli eventi formativi sia posta a carico degli iscritti all'Ordine e, se possibile, sia posta a carico delle risorse dell'Ordine, innanzi tutto che non può configurarsi come prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione il contributo, determinato con riferimento alla misura dei costi sostenuti dall'ente, stabilito quale corrispettivo dell'erogazione di un servizio o dell'offerta di un bene, atteso che ricadono nell'ambito applicativo della norma costituzionale citata le sole prestazioni pretese dall'amministrazione in mancanza di un collegamento con un'utilità offerta dall'ente (Consiglio Stato, sez. V, 10 giugno 2002, n. 3202), anche perché il principio costituzionale non può ritenersi violato in relazione alla modesta entità del sacrificio imposto a fronte del beneficio che indirettamente l'utente ne riceve (Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 2008, n. 24942). Aggiungasi che, comunque, è stata dedotta la violazione dell'art. 23 della Costituzione Italiana sulla base di un presupposto - quello che, in base all'evocato parametro costituzionale, ogni prestazione personale o patrimoniale deve essere determinata integralmente dalla legge - erroneo, in quanto il principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione va inteso in senso relativo, limitandosi esso a porre al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (Corte costituzionale, 26 ottobre 2007, n. 350). Pertanto la norma non esige che la prestazione sia imposta "per legge", ma "in base alla legge", sicché essa deve intendersi come rispettata anche in assenza di un'espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a circoscrivere l'ambito di discrezionalità della P.A., purché gli stessi siano desumibili dalla destinazione della prestazione, ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 7 luglio 2004, n. 1076). Dette prestazioni non possono quindi essere imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non è escluso che il precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa (Cassazione civile, sez. II, 18 ottobre 2006, n. 22322).

9.1.1. - Quanto alla dedotta violazione dell'art. 7 del D.L.L. n. 382 del 1944, osserva il Collegio che esso stabilisce che "Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti all'albo". Poiché l'art. 7, III c., del regolamento del C.N.F., non impugnato, stabilisce che gli Ordini degli Avvocati favoriscono la formazione gratuita, per garantire l'adempimento dell'obbligo formativo, realizzando eventi non onerosi, determinando la contribuzione dei partecipanti con il limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute, può ritenersi che è stato previsto a carico degli iscritti all'Ordine il solo pagamento di esse spese, che non è in contrasto con il secondo comma di detto art. 7 del D.L.L. n. 382 del 1944, che prevede la imposizione di una tassa necessaria a coprire le spese dell'Ordine.

9.2. - (... Omissis...)

9.3. - Quanto al quarto caso, relativo a sovvenzioni o contribuzioni di soggetti privati, non può essere condivisa la dedotta tesi che l'ipotesi rientrerebbe nei "contratti di sponsorizzazione" previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 163 del 2006, ma violerebbe sia tale norma, per non essere specificati i criteri da seguire per la scelta del soggetto privato erogatore, sia i principi di cui all'art. 1 della L. n. 241 del 1990. Non è, infatti, applicabile alla fattispecie in esame detto articolo 26, che è relativo ai lavori di cui all'allegato I, nonché agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero ai servizi di cui all'allegato II, ovvero alle forniture disciplinate dal codice di cui al D. Lgs. stesso, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor. Generica è, peraltro, la censura di contraddizione con i principi di pubblicità, trasparenza, economicità ed efficienza di cui all'art. 1 della L. n. 241 del 1990, non essendo assolutamente provato che le previsioni impugnate siano già idonee a violare detti principi.

10. - (... *Omissis...*)

11. - Con il settimo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione dell'art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza), nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irrazionalità, illogicità, difetto di motivazione e sviamento. Il criterio di misura del sistema di formazione permanente delineato dai provvedimenti impugnati, cioè il "credito formativo", sarebbe incongruo ed irrazionale, perché non consentirebbe di verificare in concreto l'efficacia dell'attività formativa sostenuta dall'iscritto, non essendo utile la mera rilevazione della presenza fisica del frequentante l'evento formativo a verificare la reale efficacia nei confronti del discente e la qualità dell'operato del docente, con conseguente indifferenza della scelta dei formatori.

Il Collegio non può al riguardo che rilevare la inammissibilità delle censure sia per genericità, sia per carenza di interesse attuale e sia per omessa impugnazione dell'art. 13 del Codice Deontologico Forense, che stabilisce che l'Avvocato realizza la propria formazione permanente anche con la mera partecipazione ad iniziative culturali, così escludendo qualsiasi possibilità di valutazione del "profitto" tratto dal professionista dalla frequenza di dette iniziative.

12. - Con l'ottavo motivo di gravame è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445. Il Regolamento del C.N.F., agli artt. 6, 7 ed 8, nonché il Regolamento dell'Ordine di Trieste, agli artt. 2, 3 e 6, prevedono le specifiche modalità di documentazione dell'adempimento dell'obbligo formativo e di controllo delle dichiarazioni degli iscritti, senza contemplare il ricorso alla autocertificazione del credito for-

mativo, con violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. Il Collegio ritiene la censura non condivisibile, atteso che proprio l'art. 6 del Regolamento della Formazione Continua prevede il deposito da parte di ciascun iscritto di una sintetica relazione "che certifica" il percorso formativo seguito, nonché considerato che il seguente art. 7 stabilisce che ciascun Consiglio dell'Ordine vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo con i mezzi ritenuti più opportuni, così prevedendo la possibilità proprio di detta autocertificazione e della successiva verifica della veridicità della stessa.

A sua volta l'art. 6 del Regolamento dell'Ordine di Trieste prevede, al primo comma, che ciascun iscritto deve depositare una sintetica relazione certificante il percorso formativo seguito, indicando gli eventi formativi seguiti "anche mediante autocertificazione".

13. - (... Omissis...)

14. - Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

15. - Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza quater - respinge il ricorso in epigrafe indicato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Crediti nei trienni transitori

Fedele all'impegno preso di potenziare la formazione iniziale e imporre l'obbligo della formazione permanente, il Consiglio nazionale forense ha varato la circolare che stabilisce i crediti che gli avvocati dovranno conseguire nei trienni transitori. Nel documento (circolare n.12-C-2009, dell'aprile 2009) viene indicato il totale dei crediti e i minimi annui da raggiungere nel relativi tre anni. Il sistema tiene conto sia dell' esigenza di garantire un' uniformità nell'applicazione del Regolamento sia del rispetto di quanto previsto nella stessa relazione d'accompagnamento in base alla quale "è necessario un rodaggio ed una graduale entrata a regime che abitui tutti gli iscritti alle novità permettendo di alleviare il peso organizzativo che grava sui Consigli dell'Ordine". Ma ecco quali sono i regimi previsti stabiliti con criteri di proporzionalità e progressività.

Triennio 2009-2011

Ogni iscritto nell'anno 2008, con inizio quindi del triennio formativo dal 1° gennaio 2009, dovrà raggiungere la quota di almeno 68 crediti formativi, 9 devi quali devono riguardare l'ordinamento forense, la previdenza e la deontologia. I "punti" minimi suddivisi nei tre anni sono: 12 crediti per il 2009: 18 per il 2010 e 20 per il 2011.

Triennio 2010-2012

Lievita il numero dei crediti per i tre anni che vanno dal 2010 al 2012, che riguarda gli iscritti nel 2009 per i quali la formazione inizia dal 1° gennaio 2010. Sale, infatti a 83 il numero dei crediti formativi richiesti dal Regolamento. Stavolta, in tema di ordinamento forense, previdenza e deontologia, i "punti devono essere 12, con un minimo di: 12 crediti per il 2010; 20 per il 2011 e 20 per il 2012. La decorrenza dell'obbligo - Il Regolamento specifica che l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica. In particolare è previsto che: a) in via transitoria gli iscritti all'albo alla data del 1° gennaio 2008 per il triennio formativo 2008-2010 devono conseguire 50 crediti formativi, con un minimo di 9 nel 2008, 12 nel 2009 e 18 nel 2010; b) dal primo gennaio 2011 il sistema andrà a regime e gli iscritti all'albo anteriormente alla data del 1° gennaio 2011 dovranno conseguire almeno 90 crediti, di cui almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia con una soglia minima di 20 per ogni anno.Il bilancio della formazione - L'attuazione del Regolamento sulla formazione obbligatoria da parte di tutto il sistema degli ordini forensi ha prodotto 18 mila ore di formazione. Un numero che moltiplicato per quello dei partecipanti (una media di 50 a corso) porta a un totale di un milione di ore.

L'opinione del coordinatore della Commissione crediti formativi - Anche il responsabile della Commissione crediti formativi Nicola Bianchi è più che soddisfatto dai traguardi raggiunti con la fase di rodaggio della formazione continua, durata circa un anno e tre mesi: "La risposta, che riguarda un numero enorme di avvocati, è stata, con poche eccezioni, più che positiva - sostiene il consigliere Nicola Bianchi - apprezzamenti ci sono venuti sia da parte delle associazioni sia da parte dei singoli. E' il segno, e questo era anche il nostro obiettivo, che la formazione continua viene sentita come un fatto culturale, avvertita come sinonimo di qualità del servizio offerto e non come una semplice questione burocratica di acquisizione dei crediti".

Gratuito patrocinio: redditi deducibili

Non si deve tenere conto della deduzione per garantire la progressività dell'imposta ai fini della determinazione del limite massimo di reddito che da accesso alla difesa d'ufficio nei procedimenti penali. In questi termini si esprime la risoluzione n. 159 del 15 giugno 2009 la quale chiarisce che per il calcolo della soglia di reddito necessaria per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato devono ritenersi deducibili esclusivamente gli oneri di cui all'art. 10 del Tuir i quali, nella previgente normativa come in quella attuale, vengono riconosciuti, in considerazione della loro valenza morale e sociale a prescindere dal sistema di determinazione dell'imponibile e dell'imposta. Il quesito era stato proposto dalla guardia di finanza la quale doveva verificare, nell'ambito di un procedimento penale, se un soggetto si trovasse nelle condizioni stabilite dal citato articolo 76, del dpr del 30 maggio 2002, n 115 ovvero possedesse un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. Ai fini della determinazione del limite di reddito, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 76, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Per quanto riguarda la no tax area, introdotta dall'art. 2 lett. b), della legge 289 del 2002, essa consisteva in una deduzione dal reddito, da calcolare mediante una formula matematica. La deduzione individuava una quota di reddito esente da tassazione, in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che si annullava per i redditi più alti, così che, in combinazione con la rimodulazione delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito operata dalla medesima legge 289 del 2002, potesse realizzarsi la progressività dell'imposizione. Con la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 6, lettera b), la deduzione per assicurare la progressività dell'imposta è stata poi abrogata. Tuttavia, nel periodo di vigenza, la deduzione per assicurare la progressività dell'imposta rappresentava sicuramente una norma di sistema, su cui si fondava l'impianto ordinario di determinazione dell'imposta e che andava ad individuare una quota di esenzione irrilevante ai fini del gratuito patrocinio.

Gratuito patrocinio: false dichiarazioni reddituali

Anche dichiarare falsamente circostanze che, se riferite in termini veritieri, non pregiudicherebbero l'ammissione, costituisce reato ai sensi dell'articolo 95 del Testo unico delle spese di giustizia (dpr 115/2002). E quindi salta retroattivamente il gratuito patrocinio, con recupero dello stato a carico del colpevole. La corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza 6591 del 27 novembre 2008, depositata il 16 febbraio scorso) ha abbracciato la tesi più rigorosa, abbandonando la tesi buonista. Il problema è se il reato previsto dall'art. 95 dpr n. 115 del 2002 sia integrato da falsità od omissioni nelle dichiarazioni o comunicazioni per l'attestazione di reddito necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o il mantenimento del beneficio, anche se il reddito accertato non dovesse superare la soglia minima prevista dalla legge. Le risposte al quesito sono diverse a seconda di una diversa valutazione dello scopo della norma e cioè a seconda se si consideri la questione più sotto un versante economico: che senso, economico, avrebbe punire chi ha dichiarato un elemento non rilevante ai fini dell'ammissione? Diversa è la risposta della Cassazione, che fa invece appello alla necessità di fornire esattamente al magistrato il quadro della situazione senza tolleranza per nessuna finzione, nemmeno per quella innocua.

Filone rigorista: Il filone rigorista, che ha prevalso, annovera parecchie sentenze che esprimono il seguente principio: il reato di cui all'articolo 95 del dpr 115/2002, previsto a carico di chi rilasci dichiarazioni false in ordine alle proprie condizioni reddituali ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sussiste a prescindere dall'incidenza che tali dichiarazioni possano aver avuto sulla detta ammissione; questo perché qualsiasi elemento indicativo di reddito, anche inferiore a quello significativo ai fini del superamento della soglia, va dichiarato per consentire agli organi competenti di effettuare le valutazioni del caso (Cassazione penale, sez. V, 24 gennaio 2008, n. 13309). Quindi il reato di false dichiarazioni si consuma anche quando il reddito realmente percepito avrebbe ugualmente consentito l'ammissione del soggetto al beneficio (Cassazione penale, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 42060; Cassazione penale, sez. III, 20 giugno 2006, n. 28340). È poi stato ritenuto non rilevante se l'interessato abbia o meno ottenuto il beneficio, in quanto è configurata la previsione di un aggravamento di pena quando la falsità sia risultata determinante ai fini dell'ammissione (Cassazione penale, sez. V, 13 giugno 2006, n. 37603).

Filone buonista: Altrettanto nutrito, anche se soccombente, è il filone buonista. Secondo questo orientamento non conta qualsivoglia infedele attestazione, ma solo la dichiarazione con cui l'interessato afferma, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dalla legge come soglia di ammissibilità, ovvero nega o nasconde mutamenti significativi del reddito dell'anno precedente, tali cioè da determinare il superamento di detta soglia (Cassazione penale, sez. IV, 18 settembre 2008, n. 40804). Facendo uso di questo principio la Cassazione ha ribaltato una precedente decisione di merito con cui una Corte d'appello ha ritenuto integrati il reato di false dichiarazioni dell'imputato circa il proprio reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ancorché avesse accertato che nel periodo interessato l'imputato avesse percepito modesti redditi da lavoro, largamente al di sotto della soglia oltre la quale non è prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cassazione penale, sez. V, 19 febbraio 2008, n. 12019).

Stesso esito è stato registrato nel caso di accertamento che le somme percepite dall'imputato a titolo di compenso per lavoro fossero largamente al di sotto della soglia oltre la quale non è prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cassazione penale, sez. V, 20 dicembre 2007, n. 4467) Per questo filone dunque le false dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, se non riguardano elementi essenziali ai fini di tale valutazione, sono estranee al reato e costituiscono un'ipotesi di falso inutile, come tale non punibile (Cassazione penale, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 5532). Così è stato per la falsa attestazione di non essere proprietario di beni mobili registrati, visto che la dichiarazione ha per oggetto soltanto le condizioni di reddito, e non anche la consistenza dei beni facenti parte del patrimonio degli interessati (Cassazione penale, sez. IV, 10 ottobre 2007, n. 41306). Altrettanto è stato deciso per i beni immobili (Cassazione penale, sez. V, 11 maggio 2006, n. 21194).

Gratuito patrocinio: pagamento prestazioni. L'Ordine di Torino si è affidato ad una società di factoring

Per la prima volta in Italia un Ordine degli avvocati, quello di Torino, si è fatto coordinatore di un'operazione di factoring, ossia di cessione del credito vantato nei confronti dello Stato da numerosi avvocati che lamentano forti ritardi nel pagamento delle loro prestazioni professionali nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato e al momento, in via sperimentale, l'operazione ha riguardato 12 avvocati per complessivi 100 mila euro che sono ora stati liquidati ai diretti interessati. Secondo le stime dell'Oua, l'organismo unitario dell'avvocatura, sarebbero 5 mila avvocati in attesa di circa 10 milioni di euro di parcelle per il gratuito patrocinio non pagate dallo Stato. I compensi sono relativi a parcelle mai pagate da più di un anno o addirittura dal 2006 per processi

celebrati davanti ai giudici del tribunale e della Corte d'appello. L'annuncio dell'operazione di factoring è stato dato dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino, Mauro Ronco, che il 26 settembre 2009, nel capoluogo piemontese, ha illustrato l'iniziativa e ha presentato una proposta di legge che intende dare risposte concrete alla questione. Si tratta di una proposta di legge che chiede, da un lato, di compensare i crediti vantati dagli avvocati per questo patrocinio con quanto loro devono per imposte, tasse o contributi previdenziali o, dall'altro, di sospendere i termini relativi agli adempimenti fiscali fino all'incasso del credito vantato. L'Ordine di Genova ha aderito all'iniziativa ed era presente con il Consigliere Alessandro Barca.

Difensori d'Ufficio, più tempo per impugnare i compensi

Più tempo al difensore d'ufficio per impugnare il provvedimento con il quale il giudice ha deciso e liquidato l'ammontare del suo compenso. Infatti, può avvalersi, oltreché del termine messo a sua disposizione dalla legge, anche di quello dell'imputato che, se ha ricevuto il plico più tardi, è di più ampio respiro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, che con la sentenza n. 39515 del 22 ottobre 2008 ha accolto il ricorso di un avvocato che si era visto respingere il reclamo contro il decreto con il quale il giudice aveva liquidato il suo compenso, a parer suo, troppo basso. La precisazione fatta dai giudici della quarta sezione penale è importante: anche l'imputato ha interesse, al contrario di quanto sostenuto dai giudici di merito, a impugnare il decreto di liquidazione. Questo punto è stato chiarito espressamente dal Collegio, che scrive in sentenza: «Non pare dunque possa fondatamente negare la previsione di una legittimazione, in via generale, anche dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello stato a proporre opposizione avverso il

decreto che ha statuito sulla richiesta dei compensi avanzata dal suo difensore». Da questa premessa discende un corollario abbastanza evidente. Se la notificazione all'imputato è stata successiva, a volte di qualche giorno a volte di qualche settimana, il legale può avvalersi anche del termine che la legge concede al suo assistito, guadagnando così più tempo. In particolare, si legge nelle motivazioni depositate ieri dai giudici di «Piazza Cavour», «va invero ritenuto che anche nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore, disciplinato dagli articoli 84 e 170 del dpr n. 115 del 2002, la persona ammessa al patrocinio a spese dello stato debba essere considerata parte processuale, in ragione della qualità di parte privata rivestita nel procedimento penale cui si riferisce la liquidazione e va rilevato che, a norma dell'articolo 170 del dpr, avverso il decreto di pagamento del compenso possono proporre opposizione il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero».

Notifica al campo nomadi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25598 del 18 giugno 2009, ha sancito che gli atti processuali che riguardano procedimenti con persone rom devono essere notificati nei campi nomadi ai diretti interessati e l'autorità giudiziaria non può ritenere assolto l'obbligo di notifica inserendo la comunicazione giudiziaria nell'apposito albo comunale tramite il rito che si usa per le persone irreperibili. Se non viene seguita la prassi della notifica nel campo nomadi, vengono annullate tutte le fasi processuali delle quali i rom non hanno avuto personalmente notizia, compresi eventuali verdetti di condanna. In particolare si legge in questa breve ma interessante sentenza, «la procedura di notificazione di cui all'art. 159 c.p.p., dando luogo a una forma di conoscenza legale dell'atto, deve

ritenersi del tutto eccezionale, in quanto limitata al solo caso in cui risulti impossibile fare seguire la notificazione nelle forme ordinarie previste dall'art. 157 per essere rimasti ignoti, nonostante l'esperimento di ogni utile indagine, i luoghi di abitazione, il lavoro, la dimora e di recapito dell'imputato». Ecco perché il giudice «deve ricorrere a tale eccezionale forma di procedura solo a seguito dell'accertamento rigoroso dell'impossibilità di rintracciare l'imputato, mediante ricerche appositamente delegate anche agli organi di polizia giudiziaria». La Suprema Corte ha, quindi, annullato la sentenza di primo e secondo grado con la quale erano stati inflitti 2 anni di reclusione a un rom che dimorava presso il campo nomadi di Legnaro (Venezia).

Parcelle al domicilio lavorativo del cliente

Il legale può inviare la corrispondenza con cui chiede il pagamento del compenso anche al domicilio lavorativo del debitore, anche senza il consenso di quest'ultimo. Questo il principio espresso dal garante nel provvedimento 18 settembre 2008, con il quale ha respinto il ricorso di un dipendente comunale raggiunto in ufficio da notule di pagamento del professionista. Un avvocato ha rappresentato un suo cliente in alcuni procedimenti giudiziari e successivamente ha inviato alcune comunicazioni contenenti anche notule di pagamento presso il luogo di lavoro del cliente (un comune). Quest'ultimo ha ribattuto la propria opposizione al trattamento dei dati relativi alla propria sede lavorativa, ritenendo illecito il trattamento effettuato. Secondo l'interessato l'avvocato avrebbe dovuto spedire le comunicazioni utilizzando esclusivamente i dati relativi alla propria residenza e non quelli relativi al luogo di lavoro. Nel caso specifico le buste delle lettere dell'avvocato non contenevano alcuna indicazione sull'estraneità della lettera rispetto all'attività dell'ufficio, e quindi l'assenza di un tale accorgimento avrebbe consentito all'ufficio protocollo del comune, e quindi al proprio datore di lavoro, di conoscere il contenuto della corrispondenza privata. Insomma, si tratterebbe di un improprio utilizzo, che espone il destinatario delle lettere a lesione della propria «riservatezza». In assenza di indicazioni particolari sulla busta, che avvisano della riservatezza e personalità della comunicazione, le buste sono, evidentemente, state aperte dall'ufficio comunale addetto alla ricezione atti (l'ufficio protocollo). L'avvocato, dal canto suo, si è difeso sostenendo di aver trattato lecitamente i dati relativi al luogo di lavoro del suo cliente. Tra l'altro, tale informazione era desumibile, nell'ipotesi specifica, anche per le notizie di stampa che avevano dato evidenza alla collaborazione dell'interessato con il sindaco del comune. Inoltre, ha aggiunto l'avvocato, la scelta dell'indirizzo del comune era motivata dalla necessità di avere la garanzia nella ricezione del plico, contenente una legittima richiesta di pagamento degli onorari per le prestazioni professionali svolte. Il cliente, infatti, in passato non aveva ritirato la corrispondenza inviata alla sua residenza e restituita dall'ufficio postale in quanto non ritirata, nonostante l'avviso di giacenza. Il legale, quanto al confezionamento del plico, ha fatto presente che le comunicazioni erano indirizzate direttamente al ricorrente presso il comune sede lavorativa e contenute in plichi chiusi che riportavano all'esterno le sole indicazioni necessarie a identificare il mittente mentre erano privi di indicazioni di dati

eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della comunicazione. Il garante ha dato ragione all'avvocato e torto al cliente. Secondo l'autorità presieduta da Francesco Pizzetti, infatti, i dati sulla sede lavorativa non risultano essere stati acquisiti e trattati in modo illecito. Anzi. L'articolo 24, comma 1, lettera f), del codice consente il trattamento dei dati relativi all'interessato anche senza il consenso di questi quando lo stesso è necessario al titolare per far valere un proprio diritto nei suoi confronti e quindi quando si deve tutelare il proprio diritto di credito. Non risulta violato, secondo il garante, nemmeno il provvedimento generale sulla liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti del 30 novembre 2005. D'altra parte, lo stesso codice civile ammette per la notificazione di atti giudiziari la possibilità del recapito presso il luogo di lavoro (articolo 139 c.p.c.). Non è stato trascurato, anzi è evidenziato nella motivazione del provvedimento, l'ostruzionismo del dipendente comunale. L'avvocato ha inviato all'interessato le comunicazioni contenenti le richieste di pagamento presso il luogo di lavoro solo dopo aver tentato di utilizzare, senza successo, l'indirizzo di residenza del ricorrente. In più le comunicazioni sono state inoltrate con lettere raccomandate espressamente indirizzate al ricorrente, in buste chiuse e senza indicazioni che potessero lasciarne desumere il contenuto relativo al sollecito di pagamento. Il garante non ha affrontato nel provvedimento un diverso profilo (non rilevante nel caso specifico, ma ugualmente importante): e cioè se il datore di lavoro sia autorizzato ad aprire la corrispondenza indirizzata direttamente al dipendente e ricevuta presso la sede lavorativa, nell'eventualità che non si tratti di comunicazione attinente l'ufficio. Si ritiene che la questione debba essere risolta con regolamentazione interna. A tale proposito pare plausibile che il datore di lavoro non autorizzi il dipendente a fornire l'indirizzo dell'ufficio per corrispondenza personale e che, in assenza di circostanze palesi (per esempio la dicitura «riservata personale» sulla busta), la corrispondenza ricevuta presso la sede lavorativa si presuma essere d'ufficio e quindi sia aperta dagli addetti alla ricezione. Salvo poi limitarne la circolazione (recapitandola direttamente all'interessato) e vietare qualsiasi forma di trattamento interno se si tratta di corrispondenza privata, ancorché non sollecitata dal dipendente. Resta ferma, ovviamente, ogni disposizione normativa (come quella del citato codice civile) che ammette comunicazioni o notificazioni sul luogo di lavoro.

FESTEGGIATO IN TRIBUNALE L'OTTANTESIMO GENETLIACO DELL'AVVOCATO NICLA BOTTEGAL



Festa a sorpresa, il 9 giugno 2009, nella sala avvocati al quinto piano di Palazzo, per l'Avvocato Bottegal che ha trovato ad accoglierla i collegi di una vita, le prime donne avvocato del Foro di Genova e giovani colleghi. Chi con fiori, chi con un libro, chi con champagne e chi semplicemente con il proprio sorriso ha voluto riunirsi in un break non togato.

La festeggiata, benché emozionata, ha voluto fare un dono ai presenti recitando una poesia pensata all'istante. Tanti auguri Avvocato Bottegal!



Niente "segnaletica" per gli studi legali

Niente targhe a distanza per indicare l'ubicazione dello studio legale. Ma solo sul palazzo dove ha sede lo studio professionale. Le insegne che rinviano all'ubicazione dello studio legale, segnalando quasi il percorso, invece, contrastano con il decoro della professione legale. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma è arrivato a un parere sfavorevole alla richiesta di un legale, riproponendo la questione dell'ambito di correttezza deontologica delle informazioni sull'esercizio della professione legale. L'avvocato in questione aveva richiesto un parere deontologico in merito alla possibilità di «installate in prossimità dello studio, sito in una via laterale rispetto alla principale, una insegna sulla via principale indicante l'ubicazione dello studio stesso e contenente la seguente didascalia: «Studio Legale via...» il tutto in un cartello di modeste dimensioni cm 40 x cm 60». La materia è regolata dall'articolo 17 bis del codice deontologico (informazioni sulla professione) e dal successivo articolo 19 (divieto di accaparramento di clientela). Quest'ultima disposizione vieta ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e al decoro. Il Consiglio dell'ordine ha rilevato che l'insegna, la quale espone anche solo una semplice indicazione della localizzazione dello studio legale, costituisce una modalità di informazione non prevista dall'art. 17-bis del codice deontologico e offende i concetti di decoro e dignità della professione forense. La motivazione del Consiglio dell'ordine fa leva sulla differenza tra esercizio della professione forense e attività commerciale. Una insegna a distanza rispetto al luogo in cui si presta l'attività è tipica dell'attività di una azienda commerciale con lo scopo di promozione o propaganda. Si tratta però di scopi in contrasto con l'articolo 17, IV comma del codice deontologico. La forma e le modalità dell'informazione devono rispettare, ricorda il parere del consiglio dell'ordine, la dignità e il decoro della professione.

Sempre in materia di targhe si sottolinea che non commette illecito deontologico, invece, il professionista che non comunichi al Consiglio dell'ordine la apposizione di una targa professionale in corrispondenza del suo indirizzo di residenza (Cons. Nazionale Forense, 28 dicembre 2005, n. 197).

Viola, invece, con il proprio comportamento, gli articoli 5 e 21 del codice deontologico, il praticante avvocato che utilizza il titolo professionale di «avvocato», risultante anche dalla targa apposta all'ingresso del fabbricato di sua proprietà, senza essere iscritto all'Albo tenuto presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati; così contravvenendo ai doveri di probità, dignità e decoro che deve caratterizzare ogni iscritto all'albo professionale sia esso praticante che avvocato (consiglio dell'ordine degli avvocati di Lecce, provvedimento n. 6/04 depositato il 18/5/2005).

La mora sui ritardi non decorre dalla sentenza

Non sono pochi i casi di ritardo nella corresponsione delle spese legali. È bene sapere che la notificazione della sentenza non mette in mora la parte condannata alle spese. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 15058 del 2003 ha stabilito che «la notificazione della sentenza effettuata a norma dell'art. 285 c.p.c. non ha gli effetti della costituzione in mora ex art. 1219

c.c. con riferimento agli interessi sulle spese legali in essa liquidate, e non è, quindi idonea a fare decorrere gli interessi moratori previsti dall'art. 1224 c.c., atteso che la notifica de qua viene compiuta al procuratore costituito e non contiene l'intimazione o la richiesta scritta prevista dall'art. 1219, mentre detta intimazione o richiesta va effettuata al debitore di persona».

Prova della tempestiva proposizione del ricorso

La mancata indicazione, in un ricorso, della data di notifica del provvedimento impugnato, non costituisce prova della presentazione tardiva di un'opposizione. È quanto ha affermato la Corte di Cassazione, sezione civile II, con la sentenza 28147/2008 che ha cassato l'ordinanza del giudice di pace di Biella per aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso. La Corte di Cassazione competente ad esaminare i ricorsi avverso le ordinanze di inammissibilità del Giudice di Pace, in base all'articolo 23.1 della legge 689/1981, anche dopo il decreto lgs 40/2006 che ne ha rideterminato le competenze, ha affermato che "in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, sicchè al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi della legge n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato". Tuttavia, precisa ancora, "la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, di per sé, prova della non

tempestività dell' opposizione, tale da giustificare, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso." In sostanza, secondo la Corte, soltanto nell'ipotesi in cui nel corso del giudizio, fosse impossibile controllare, anche d'ufficio, il rispetto dei termini, il ricorso sarebbe stato correttamente dichiarato inammissibile. Ma così non è stato, nel caso in esame, perchè il giudice di pace di Biella non ha convocato le parti e, di conseguenza, alla ricorrente è stata negata la possibilità di esibire la "copia della situazione di spedizione" che nel frattempo aveva acquisito all'ufficio postale e che le avrebbe consentito di dimostrare il rispetto dei termini previsti dalla legge. Relativamente alla necessità di acquisire dati certi circa la tempestività del ricorso, la Corte di Cassazione ha richiamato il principio già espresso dalle Sezioni unite con la sentenza n. 1006/2002. Già allora le Sezioni unite avevano precisato che "la legge limita la pronuncia di inammissibilità con ordinanza al solo caso in cui si accerti positivamente in limine litis che il ricorso sia stato proposto oltre il termine stabilito».

Corte Costituzionale: niente part-time per i legali della P.A.

Gli avvocati restano fuori dall'amministrazione pubblica, anche per lavori part-time. Infatti, a meno che non intervenga una modifica legislativa, gli iscritti all'albo non potranno essere a nessun titolo dipendenti pubblici. La Corte costituzionale, insomma, sdogana ancora una volta, con l'ordinanza n. 91 del 2009, la legge n. 339 del 2003 dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità sollevata dal tribunale di Napoli in relazione agli articoli 1 e 2. Le disposizioni sospettate di non essere conformi alla Carta fondamentale dal giudice del capoluogo campano prevedono che, rispettivamente, «il divieto di esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (non superiore al 50% del tempo pieno) si applichi anche ai dipendenti già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003 e che è possibile esercitare l'opzione imposta fra pubblico impiego ed esercizio della professione solo entro un breve periodo di tempo». Il caso: La vicenda riguarda un dipendente dell'avvocatura di stato che, dopo aver passato l'esame da avvocato, aveva chiesto la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time, per esercitare la professione di avvocato. L'amministrazione aveva detto no e l'uomo gli aveva fatto causa. Il tribunale di Napoli aveva sospeso il giudizio e rimesso la questione alla Corte costituzionale perché aveva sostenuto che, «data la continuità dell'esperienza giuridica, il cambiamento e l'innovazione non possono essere espressione semplicemente di una capricciosa volubilità del legislatore, tanto più quando, come nella specie, è in gioco un bene della vita, come il lavoro, costituzionalmente protetto e anzi cardine dell'intero sistema costituzionale (artt. 1, 4, 35 e 41 Cost.), strettamente connesso con il fondamentale principio di autodeterminazione del singolo». In altre parole aveva dubitato della legittimità degli articoli 1 e 2 della legge n. 339 del 2003 «nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che il divieto di esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (non superiore al 50% del tempo pieno) si applichi anche ai dipendenti già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003 e che è possibile esercitare l'opzione imposta fra pubblico impiego ed esercizio della professione solo entro un breve periodo di tempo». Le motivazione dei giudici delle leggi: Non è la prima volta che la questione, o altre simili, approdano sul tavolo della Corte costituzionale. In particolare nella sentenza in rassegna viene richiamata una decisione di tre anni fa, la n. 390, le cui motivazioni sono condivise pienamente dai giudici di Palazzo della Consulta. In quell'occasione era stato infatti dichiarata «infondata anche la questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003, ritenendo non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore «di escludere la sola professione forense dal novero di quelle, e cioè di tutte le altre per l'esercizio delle quali è prescritta l'iscrizione in un albo, alle quali i pubblici dipendenti a part-time cosiddetto ridotto possono accedere», in quanto non può ritenersi priva di qualsiasi razionalità la valutazione, operata dal legislatore, di maggiore pericolosità e frequenza dei possibili inconvenienti derivanti dalla commistione tra pubblico impiego e professione forense, rispetto a quella che è relativa all'esercizio delle altre libere professioni». Con la decisione in rassegna il giudice delle leggi ha aderito a queste motivazioni e ha dichiarato inammissibile il ricorso del tribunale di Napoli.

I principi:

- a) Gli avvocati non possono essere dipendenti pubblici, neppure part-time
- b) I praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, possono essere iscritti nell'apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro (full o part-time) con soggetti pubblici o privati (Cass., 26 novembre 2008, n. 28170).

Chi perde si accolla anche l'Iva

L'Iva corrisposta al legale di fiducia può essere rimborsata dalla parte soccombente alla parte che ha vinto la causa. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10336 del 5 maggio 2009, ha respinto il ricorso di una Asl di Catania che si era opposta senza successo a un decreto ingiuntivo emesso per recuperare le spese processuali di un farmacista della zona. Il caso: Aveva perso una causa con una farmacia di Catania. Per questo l'Asl era stata condannata a pagare anche le spese processuali ma non aveva provveduto. Così il farmacista aveva ottenuto nei confronti dell'azienda sanitaria un decreto ingiuntivo. Contro questo provvedimento l'Asl ha fatto ricorso in Cassazione con il quale si denunciavano violazioni delle norme dell'Iva e soprattutto veniva criticata la decisione del giudice di pace «laddove aveva ritenuto dovuto dalla parte soccombente nel giudizio l'importo Iva in favore del procuratore della parte vittoriosa». La seconda sezione civile del Palazzaccio ha respinto l'unico motivo del ricorso affermando che l'Iva può essere rimborsata alla parte vittoriosa. Con la sentenza in rassegna il

Collegio di legittimità ha chiarito un punto chiave del tema controverso delle spese processuali. «La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa», scrivono i giudici, «costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di una espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'Iva che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del dpr 633 del 1972». Si tratta infatti, ha spiegato la Cassazione, «di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., consegue al pagamento degli oneri del difensore. Tuttavia, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato dpr 633 possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'Iva».